COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

AREA STAFF - SETTORE SEGRETERIA

ORDINANZA N. 19
del 30-10-2026

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - DAL 01.10.2026 - 30.04.2027 - INTEGRAZIONE

PREMESSO CHE:
- Con ordinanza sindacale n. 15 del 02.10.2026 sono state adottate le misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico per la stagione 2026_2027;
- a causa di un mero errore di omissione formale della stesura del testo dell'ordinanza n.15 e del 02.10.2026 è stata omessa l'esplicita previsione del divieto di spazzamento a secco di e di utilizzo dei soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade;

RITENUTO necessario ed urgente integrare il dispositivo della menzionata Ordinanza Sindacale n. 15 del 02.10.2026, al fine di garantire la completa ed efficacia attuazione delle misure di tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica;

VISTI:
- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii. "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- il D.Lgs. n. 155/ del 13.08.2010 – "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- la L. 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- il DPR n. 74/2013 – "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termini per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n. 192";*
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e provata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

- la DGR n. 122 del 27.02.2015 – "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*";
- il DM n. 186/2017 – "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedute e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- gli artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 – "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marco 1998 n. 112*";

ORDINA

- ad integrazione di quanto disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 02.10.2026, l'introduzione della seguente misura:
- "E' fatto divieto dello spazzamento a secco delle strade e dell'utilizzo di soffiatori per le operazioni di pulizia stradale in condizioni di allerta arancio e rossa;
- Di confermare in ogni altra sua parte, disposizioni e contenuto l'ordinanza Sindacale n. 15 del 02.10.2026;

DISPONE INOLTRE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale;
- Che sia trasmessa ai competenti organi di controllo (polizia locale, ARPAV, Comando Stazione Carabinieri) per l'osservanza e la verifica del rispetto della stessa.
- Che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Il SINDACO

DURIGHETTO LUCA